

COMUNE DI ACI CASTELLO

Città metropolitana di Catania

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

Iscrizione negli elenchi comunali

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise sostituito dall'art. 3 della legge 05 Maggio 1952, n. 405.

Vista la legge 27 Dicembre 1956 n. 1441 circa la partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise

RENDE NOTO

- 1) Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 Aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO**, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad iscriversi, non piu' tardi del mese di luglio p.v. negli elenchi comunali.
- 2) I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) buona condotta morale;
 - c) età compresa fra i 30 e i 65 anni;
 - d) licenza di scuola media di primo grado per i giudici della Corte di Assise;
 - e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.
- 3) Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:
 - a) i magistrati e, in generale tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia anche se non dipendente dallo stato, in attività di servizio;
 - c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Aci Castello 01/04/2019



IL SINDACO

Dott. Filippo Drago

Handwritten signature of Filippo Drago